

STATUTO

Roiano per Tutti Associazione di Promozione Sociale

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato anche "Codice del Terzo settore"), un'associazione APS non riconosciuta, con durata illimitata, avente la seguente denominazione:

"Roiano per Tutti APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Trieste in Via Udine 81 e sede operativa in Trieste via Villan de Bacchino 4.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2 **(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione è apolitica apartitica libera, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore degli associati stessi, dei loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; interventi atti a garantire la tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
- i) organizzazione e gestione di eventi culturali, artistici o ricreativi di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e interventi di interesse generale di cui ai seguenti articoli:
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di interventi di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso la collaborazione volontaria dei propri associati o di terzi cointeressando in tale svolgimento enti pubblici e/o privati che ne diano disponibilità e sostegno anche economico.

Lo scopo dell'associazione è favorire e promuovere in ambito regionale, cittadino, in Italia e all'estero iniziative di intrattenimento ed impiego del tempo libero, riunioni conviviali, escursioni a carattere turistico culturale, conoscenza di usi e costumi di paesi limitrofi. Iniziative culturali ed artistiche che consentano la socializzazione (presentazioni, rappresentazioni, attività d'insegnamento e studio, esibizioni, mostre, gare e manifestazioni di varia natura) e ogni altra attività che si riconosca utile per il raggiungimento dei fini sociali.

Si elencano a titolo esemplificativo gli argomenti oggetto dell'attività dell'associazione : musica, danza ed espressione corporea sotto ogni forma, cinema, cinema d'animazione, fotografia, pittura, scultura, ceramica, disegno, cartapesta, arti figurative, sartoria, mercatini di artigianato e quant'altro favorisca la manualità creativa.

L'associazione promuove attività sportive non agonistiche giochi e attività ludico-ricreative, ivi compresa la concertazione e la partecipazione attiva alle manifestazioni organizzate nell'ambito del Carnevale regionale e cittadino.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Possono essere soci dell'associazione altri Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro, ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni;

In ogni caso, il loro numero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. (art. 35 c.3 Decreto Legislativo 117/2017)

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda di iscrizione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Contro la deliberazione di esclusione l'associato potrà presentare ricorso in Assemblea che si pronuncerà alla prima data utile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- l'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati, da almeno 3 mesi, in regola con le quote sociali e iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato esprime un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Per quanto non previsto si applicano i comma 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione delle Assemblee sarà fatta mediante avviso da comunicarsi personalmente ai singoli soci tramite lettera scritta o messaggio di posta elettronica (e-mail), almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo dell'adunanza e gli orari della prima e della seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno un giorno dopo la prima convocazione.

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di Esercizio.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi presentati dagli associati avverso i provvedimenti di esclusione emanati dall'Organo di Amministrazione
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- Le elezioni delle cariche sociali saranno deliberate a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

All'Assemblea Straordinaria dei soci partecipano tutti i soci. E' convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria di cui all'articolo precedente.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria dovrà deliberare sulla devoluzione del patrimonio sociale, nominando un Liquidatore, preferibilmente scelto tra i propri associati, per l'espletamento delle

operazioni di liquidazione eventualmente necessarie, e la restituzione di beni concessi in comodato d'uso ai legittimi proprietari.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di Amministrazione)**

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- procedere al suo interno alla nomina delle cariche sociali di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere-Economo;
- redigere un eventuale regolamento interno;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di Esercizio e l'eventuale Bilancio Sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati e nominare i soci benemeriti;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- determinare la quota associativa minima e gli altri contributi associativi, da proporre per l'approvazione all'assemblea dei soci;
- predisporre eventuale regolamento interno eventuali modifiche al medesimo da proporre all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- controllare la gestione di tutte le comunicazioni esterne (pubblicità tramite internet, stampa, volantinaggio, o altro mezzo di diffusione)
- controllare la gestione dei beni posseduti e amministrati dall'associazione;
- promuovere, favorire ed attuare i rapporti con altri Enti culturali, associazioni e/o con Enti pubblici e privati che intrattengano per qualsiasi ragione rapporti con l'associazione.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra **tre** e **nove**, nominati dall'Assemblea per la durata di **cinque** anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore e a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Cariche sociali)

PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno.

Il Presidente è eletto all'interno dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione (cinque anni) e la sua carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

VICE PRESIDENTE

Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e poteri compresa la temporanea rappresentanza dell'Associazione.

SEGRETARIO

Il Segretario cura la parte organizzativa dell'Associazione; in particolare:

Redige i verbali dell'Assemblea dei soci

Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, una copia dei quali dovrà sempre essere disposizione di ogni socio per essere visionata a semplice richiesta;

Conserva ed archivia la documentazione ufficiale dell'associazione.

TESORIERE ECONOMO

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione tenendo aggiornata la contabilità delle entrate e delle uscite, conservandone agli atti la documentazione giustificativa, cura la corrispondenza dell'associazione e tiene l'elenco aggiornato dei Soci e dei Volontari. Predispone altresì i dati contabili, predispone con il Presidente, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile; cura la tenuta del libro dei soci e del libro dei volontari.

ART.10
(l'Organo di Controllo)

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'**Organo di Controllo**

ART.11
(Il Revisore Legale dei Conti)

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del **Revisore Legale dei Conti**.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il Bilancio di Esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede operativa dell'associazione.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede operativa dell'associazione.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre Associazioni di Promozione Sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



28/01/2022
272.00
direttore
28/01/2022
26/01/2022

308